

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

EMANATO CON DR N.1236/2017 del 11/10/2017

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo - N.250 del 16/10/2017

PARTE GENERALE

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Art. 2 (Finalità)

PARTE I - ORGANI E COMPETENZE

Art. 3 (Organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo)

Art. 4 (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo – Composizione)

Art. 5 (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo – Competenze)

Art. 6 (Presidente Sistema Bibliotecario di Ateneo)

PARTE II – ORGANIZZAZIONE

Art. 7 (Biblioteche)

Titolo I: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Art. 8 (Biblioteca Universitaria di Bologna)

Titolo II: BIBLIOTECHE CENTRALI

Art. 9 (Biblioteche Centrali)

Art. 10 (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali - Composizione)

Art. 11 (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali - Competenze)

Art. 12 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Centrali)

Art. 13 (Coordinatore gestionale Biblioteche Centrali)

Titolo III: BIBLIOTECHE DIPARTIMENTALI

Art. 14 (Biblioteche Dipartimentali)

Art. 15 (Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali - Composizione)

Art. 16 (Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali - Competenze)

Art. 17 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali)

Art. 18 (Responsabile gestionale Biblioteche Dipartimentali)

Titolo IV: DIRIGENTE AREA COMPETENTE PER LE BIBLIOTECHE

Art. 19 (Dirigente Area competente per le Biblioteche)

PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE

(Allegato 1 – Macro-aree scientifico-disciplinari)

PARTE GENERALE

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle biblioteche e dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo risponde alle esigenze informative della ricerca, della didattica e delle altre attività istituzionali dell'Ateneo. Supporta il trasferimento di conoscenze a vantaggio della società e lo sviluppo delle competenze informative di studenti e personale lungo l'intero arco di vita. Favorisce la collaborazione ed il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all'intera società e alle singole persone.
3. Per assicurare il coordinamento e l'erogazione dei servizi bibliotecari il Sistema Bibliotecario d'Ateneo si raccorda con l'Area dell'Amministrazione Generale competente per le Biblioteche.
4. Il Sistema Bibliotecario si articola in:
 - Biblioteca Universitaria di Bologna
 - Biblioteche Centrali
 - Biblioteche Dipartimentali

PARTE I - ORGANI E COMPETENZE

Art. 3 (Organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Sono organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
 - il Comitato d'Indirizzo Scientifico
 - il Presidente.

Art. 4 (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo - Composizione)

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è retto da un Comitato d'Indirizzo Scientifico composto da:
 - il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - il Dirigente dell'Area competente per le Biblioteche;
 - un rappresentante designato dal Consiglio d'Amministrazione e un rappresentante designato dal Senato Accademico;
 - un rappresentante scientifico per ognuna delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato, designato in sede collegiale dai Presidenti dei Comitati Scientifici delle biblioteche della macro-area all'interno della componente docente della macro-area stessa;
 - un rappresentante tecnico per ognuna delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato, designato in sede collegiale dai Coordinatori gestionali e dai Responsabili gestionali delle biblioteche della macro-area all'interno del personale bibliotecario;
 - il Presidente del Comitato Scientifico e il Coordinatore gestionale della Biblioteca Universitaria di Bologna;
 - un rappresentante scientifico delle Biblioteche dei Campus, designato in sede collegiale dai Presidenti dei Comitati Scientifici al loro interno;
 - un rappresentante tecnico delle Biblioteche dei Campus, designato in sede collegiale dai Coordinatori gestionali delle biblioteche al loro interno;
 - uno studente designato dal Consiglio degli Studenti.
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

3. I rappresentanti delle macro-aree e delle biblioteche di Campus riuniscono con periodicità almeno annuale i Presidenti dei Comitati Scientifici, i Coordinatori gestionali delle biblioteche e i Responsabili gestionali delle biblioteche rispettivamente della macro-area o dei Campus, garantendo un'adeguata trasmissione delle informazioni sull'attività del Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e delle istanze delle biblioteche della macro-area o del Campus.

Art. 5 (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo - Competenze)

1. Il Comitato d'Indirizzo Scientifico, in accordo con le linee generali di programmazione degli Organi accademici nell'ambito bibliotecario:

- determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- definisce gli standard di servizio;
- definisce i criteri e le priorità per la distribuzione delle risorse sia umane sia patrimoniali del Sistema Bibliotecario di Ateneo ed esprime pareri, in base a tali criteri, sulle assegnazioni delle risorse formulate dal Dirigente dell'Area competente per le Biblioteche;
- verifica i risultati della gestione del sistema.

2. Il Comitato d'Indirizzo Scientifico inoltre:

- promuove e coordina iniziative e progetti di interesse generale;
- esprime pareri, su richiesta scritta dei componenti dei Comitati Scientifici delle Biblioteche, sull'adeguatezza delle politiche di acquisto delle Biblioteche, con particolare riguardo alla copertura bibliografica dei vari ambiti disciplinari di competenza;
- fornisce pareri e formula proposte sui progetti relativi all'istituzione di nuove biblioteche e punti di servizio valutandone l'adeguatezza dimensionale e organizzativa;
- fornisce pareri e formula proposte in tutte le materie per le quali il presente Regolamento o altri Organi lo richiedano;
- esercita ogni altra funzione temporanea o permanente delegatagli dagli Organi accademici.

Art. 6 (Presidente Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo è designato dal Magnifico Rettore; dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- rappresenta il Sistema Bibliotecario di Ateneo sia nei confronti degli Organi dell'Ateneo sia nei rapporti con l'esterno.

3. Il Presidente riunisce con periodicità almeno annuale i Comitati Scientifici delle biblioteche per una discussione sullo stato del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

PARTE II - ORGANIZZAZIONE

Art. 7 (Biblioteche)

1. Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati con delibera degli Organi accademici e disposti con provvedimento del Dirigente dell'Area competente per le Biblioteche. L'articolazione interna dell'organizzazione è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione d'Ateneo.

2. L'istituzione di nuove biblioteche, la disattivazione di biblioteche esistenti, le variazioni che intervengano nell'assetto o nella denominazione delle strutture del Sistema Bibliotecario di

Ateneo, sono sottoposte all'approvazione degli Organi accademici, sentito il Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

TITOLO I: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Art. 8 (Biblioteca Universitaria di Bologna)

1. La Biblioteca Universitaria di Bologna è disciplinata da apposito Regolamento di funzionamento. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario.

TITOLO II: BIBLIOTECHE CENTRALI

Art. 9 (Biblioteche Centrali)

1. Sono Biblioteche Centrali le Biblioteche di Campus, le Biblioteche già denominate Interdipartimentali, la Biblioteca di discipline umanistiche, la Biblioteca di discipline economiche "Walter Bigiavi" e le biblioteche di nuova costituzione che erogano servizi a un plesso/distretto scientifico-didattico. Ogni biblioteca Centrale è una struttura unica dal punto di vista amministrativo-gestionale; può mantenere sedi separate quando non siano possibili accorpamenti fisici.

2. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario e stanziata sul budget dell'Area competente per le biblioteche.

Alle Biblioteche di Campus, non più di una per ogni sede su cui insiste il multicampus universitario, compete una dotazione finanziaria annua a carico del budget dei Campus.

Ogni tre anni il Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo verifica l'adeguatezza delle dotazioni finanziarie. I Dipartimenti di riferimento ed altri Enti pubblici o privati possono destinare alla biblioteca ulteriori contributi.

3. La costituzione di nuove biblioteche per l'erogazione di servizi a favore di un plesso/distretto scientifico-didattico comporta che le biblioteche preesistenti aderiscano in via definitiva alla nuova struttura, al fine di assicurare i risultati di razionalizzazione, economicità e qualità dei servizi.

All'atto della costituzione la dotazione finanziaria viene definita per il primo anno mediante un apposito accordo tra le strutture di riferimento, sottoposto al vaglio del Consiglio d'Amministrazione, per poi rientrare in quanto previsto dall'Art. 9, comma 2.

Art. 10 (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali - Composizione)

1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da:

- il Presidente, designato dal Comitato Scientifico all'interno della componente docente dello stesso;
- il Coordinatore gestionale della biblioteca;
- un numero di docenti pari almeno a quello dei Dipartimenti per i quali la biblioteca rappresenta la struttura di riferimento e di norma non superiore a dodici. I docenti sono designati dai Consigli dei Dipartimenti, in maniera tale da garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; il numero dei docenti da designare è definito in sede collegiale dai Direttori degli stessi Dipartimenti. Per le Biblioteche di Campus la rappresentanza docente è designata dal Consiglio di Campus.

- fino a due rappresentanti degli studenti, designati dai rappresentanti degli studenti presso i Consigli dei dipartimenti di riferimento; il numero degli studenti da designare è definito in sede collegiale dai Direttori degli stessi Dipartimenti. Per le Biblioteche di Campus la rappresentanza studentesca è designata dal Consiglio di Campus.
 - fino a due rappresentanti del personale bibliotecario designati in sede collegiale al proprio interno dal personale della biblioteca.
2. Nel caso in cui la struttura comprenda una biblioteca ex-autonoma, il Comitato Scientifico può essere integrato da un docente dell'ambito disciplinare di riferimento designato dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
 3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 11 (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali - Competenze)

1. Il Comitato Scientifico:

- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza e monitora l'adeguatezza delle acquisizioni documentali;
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca, secondo criteri di proporzionalità nello sviluppo delle collezioni disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte salve decisioni diverse approvate all'unanimità dal Comitato Scientifico stesso;
- approva il regolamento dei servizi.

Art. 12 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Centrali)

1. Il Presidente del Comitato Scientifico:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel proprio ambito di competenza;
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 13 (Coordinatore gestionale Biblioteche Centrali)

1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.

2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca:

- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area competente per le Biblioteche;
- coordina il personale della biblioteca;
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico;
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

TITOLO III: BIBLIOTECHE DIPARTIMENTALI

Art. 14 (Biblioteche Dipartimentali)

1. Le Biblioteche Dipartimentali sono integrate finanziariamente e organizzativamente nei rispettivi Dipartimenti. Il budget dedicato dal Dipartimento alla biblioteca è evidenziato in forma standard e vincolato all'attività bibliotecaria.

Art. 15 (Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali - Composizione)

1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da:

- il Presidente, designato dal Consiglio di Dipartimento e scelto all'interno della componente docente del Comitato Scientifico;
- il Responsabile gestionale della biblioteca;
- un numero compreso di norma tra quattro e otto docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, tale da garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca;
- fino a due rappresentanti degli studenti, designati dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Dipartimento; il numero degli studenti da designare è definito dal Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale bibliotecario del Dipartimento.

2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 16 (Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali - Competenze)

1. Il Comitato Scientifico:

- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza e monitora l'adeguatezza delle acquisizioni documentali;
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca;
- sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento dei servizi ed il fabbisogno di risorse della biblioteca.

Art. 17 (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali)

1. Il Presidente del Comitato Scientifico:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca;
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio ambito di competenza;
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 18 (Responsabile gestionale Biblioteche Dipartimentali)

1. Il Responsabile gestionale della biblioteca è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale.

2. Il Responsabile gestionale:

- risponde dell'organizzazione delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, anche in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi scientifici formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e dal Dirigente dell'Area competente per le Biblioteche;
- è referente della biblioteca nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l'esterno, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.

TITOLO IV: DIRIGENTE AREA COMPETENTE PER LE BIBLIOTECHE

Art. 19 (Dirigente Area competente per le Biblioteche)

1. Il Dirigente dell'Area competente per le Biblioteche:

- è responsabile del coordinamento funzionale delle attività delle articolazioni del sistema anche attraverso l'emanazione di linee guida, la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario;
- provvede a fornire indicazioni programmatiche relative alle modalità di gestione degli acquisti di beni e servizi bibliografici e non bibliografici a tutte le biblioteche del Sistema;
- dirige il personale delle Biblioteche Centrali di cui al titolo II, fatta esclusione per quelle di Campus;
- è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni;
- riunisce con periodicità almeno trimestrale i coordinatori e i responsabili gestionali delle biblioteche.

PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I Comitati Scientifici già costituiti alla data del presente Regolamento restano in carica sino alla naturale scadenza.
2. I Dipartimenti aderenti alle federazioni delle Biblioteche già Interdipartimentali diventano Dipartimenti di riferimento delle corrispondenti Biblioteche Centrali. I Dipartimenti rappresentati nei Comitati Scientifici in forma ordinaria della Biblioteca di discipline umanistiche e della Biblioteca di discipline economiche "Walter Bigiavi" diventano Dipartimenti di riferimento di tali biblioteche. Appositi accordi costitutivi indicheranno i Dipartimenti di riferimento delle biblioteche di nuova istituzione.

Allegato 1) Macro-aree scientifico-disciplinari

- a) Area scientifica
- b) Area tecnologica
- c) Area medica
- d) Area umanistica
- e) Area sociale